



Il Presidente

1.- La **Federazione Italiana Sport Equestri** è una federazione che si differenzia dalle altre, poiché promuove uno sport praticato da due atleti, di cui uno è un cavallo.

Sul provvedimento normativo n. 230 in esame sono stati dedicati diversi articoli agli Sport che si praticano con gli animali. Per questo motivo, di cui mi occuperò in questa audizione, sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a nome di tutto il comparto che rappresento.

2.- Prima di entrare nello specifico del provvedimento in esame vorrei precisare che è certamente apprezzabile che si sia compresa l'esigenza non solo di un adeguamento dei modelli organizzativi dello sport nazionale, ma anche di approfondire le finalità che persegue lo sport nella società moderna. Lo sport, infatti, non deve prevedere solo le attività di alto livello e le medaglie, ma deve necessariamente cooperare a creare un ambiente pulito e sano dove far crescere i giovani all'insegna di valori corretti e lontani da rischi e pericoli sociali, nonché collaborare con lo Stato per introdurre e insegnare un vero e proprio "modus vivendi" che migliori la qualità della vita dei cittadini e porti benefici all'intera comunità. A mio avviso, però, sarebbe stata auspicabile una maggiore condivisione preventiva con il CONI e per esso anche con le Organizzazioni Sportive rappresentate (FSN/DSA/EPS) su quali siano le reali esigenze del movimento sportivo ovvero con quali mezzi e in che modo sarebbe stato possibile raggiungere questi obiettivi, piuttosto che intervenire su un testo, oramai formato con una precisa impostazione, che appare difficilmente emendabile o migliorabile con interventi chirurgici.

3.- Mi preme esprimere un'ulteriore e rapida riflessione preliminare vista l'esperienza personale e professionale maturata nell'attuale ruolo di dirigente sportivo.



Nutro diverse perplessità sul dualismo proposto tra CONI o CIP e Sport e Salute SpA.

Appare difficile comprendere i benefici di questa divisione di rapporti e competenze tra Organizzazioni che dovrebbero essere in linea verticale tra di loro e invece oggi sono posti orizzontalmente sullo stesso piano, costringendo in questo modo le Organizzazioni Sportive riconosciute (FSN/DSA/EPS) a un'interlocuzione strabica che complica notevolmente l'attività delle organizzazioni stesse.

4.- Ultima riflessione preliminare, riguarda l'impostazione generale del provvedimento che pone sullo stesso piano Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione. Questo, a mio avviso, è un errore che aggiunge molta confusione al sistema sportivo che al contrario riconosce alle diverse organizzazioni in campo, ruoli e compiti differenti. Anche su questo punto non è semplice una soluzione con interventi mirati.

5.- Venendo al testo in esame e in particolare al “Capo I – Lavoro Sportivo”, per evitare di ripetermi mi associo alle osservazioni dei colleghi Presidenti federali sulle difficoltà e conseguenze che creerebbe l'attuale impostazione normativa in esame sul “Lavoro sportivo” e sull'abolizione del “vincolo sportivo” e mi permetto invece di evidenziare l'assenza di un vero e proprio **riconoscimento professionale** ai Tecnici, agli Istruttori, agli Allenatori e ai Maestri, aspetto fondamentale e fortemente richiesto dal movimento sportivo.

Noi Presidenti federali siamo consapevoli che lo sport rappresenti un modello di vita, un motore sociale, culturale ed economico e siamo altresì consci che le famiglie cercano nello sport un momento formativo per i loro figli. Lo sport al giorno d'oggi svolge un ruolo complementare e di ausilio alla famiglia nell'educazione e formazione dei giovani.



Federazione Italiana Sport Equestri

Siamo così convinti di questo ruolo dello sport, che poniamo tantissima attenzione nella formazione degli istruttori che ormai non sono più soltanto dei maestri di tecnica sportiva, ma degli educatori e pedagoghi che formano e preparano intere classi di giovani insegnando i valori sociali e culturali e spesso individuano, anche prima dei genitori, disagi sociali patiti dagli stessi giovani allievi.

E bene, i Tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori, i Maestri citati all'art. 17, per i quali noi presidenti federali prevediamo un'attenta formazione, non hanno alcuna dignità professionale. Il testo di legge in esame all'art. 41 sente l'esigenza di riconoscere finanche la figura professionale del chinesologo, sconosciuta a tanti di noi, e non si preoccupa di istituire quella dei Tecnici, degli Istruttori, degli Allenatori e dei Maestri.

Il nostro movimento è formato certamente da profili di professionisti e dilettanti, categorie ampiamente disciplinate dalle varie norme negli ultimi anni, ma anche da tante persone che hanno trasformato una passione per lo sport in un'attività professionale. Questi Tecnici o Istruttori attendono una risposta sul riconoscimento professionale della propria attività. In questo modo, ovvero senza una tutela della professione, chiunque potrebbe improvvisarsi istruttore e abusivamente esercitare l'attività. Non esistono, infatti, albi professionali dedicati (ad eccezione dei Maestri di sci). La Federazione attribuisce ai suoi quadri tecnici una carica con una valenza limitata tra i tesserati della Federazione. La Federazione stessa è costretta a tutelare i propri tecnici rispetto alla concorrenza sleale che proviene anche da altre organizzazioni operanti nello stesso sistema sportivo, come gli Enti di Promozione Sportiva. Ma la Federazione non può conferire, da sola, ai propri Tecnici o Istruttori la dignità professionale che gli stessi meritano. Per questo riteniamo che, proprio in questa occasione, sarebbe stato assolutamente necessario l'intervento del Legislatore



con l'istituzione di un Albo professionale per i Tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori e i Maestri.

5.1- Una codificazione del lavoro sportivo è certamente condivisibile, ma non se grava esclusivamente su un sistema che invece pone nel volontariato e nell'assenza del lucro i propri principi fondanti.

Allora mi domando se l'attuale sistema, che vede gli enti gestori organizzati in forma giuridica di ASD o SSD, entrambi peraltro senza fine di lucro, sia ancora attuale o se l'evoluzione normativa a tutela dei lavoratori imponga anche una rivisitazione dell'organizzazione giuridica degli operatori e l'eventuale riconoscimento della finalità di lucro.

Quindi sarebbe stato necessario valutare se la fotografia attuale degli enti gestori del comparto sportivo rispecchi ancora l'esigenza disegnata dal legislatore nel 2002 con la legge n. 289, che divide il mondo in dilettantistico senza fine di lucro e professionistico con fine di lucro (Legge n. 91 del 1981), oppure se sia possibile riconoscere un terzo genere di operatori che hanno finalità anche di lucro, ma che, a fronte del valore sociale e culturale dello sport, possano godere di incentivi fiscali che consentano di raggiungere il pareggio di bilancio, promuovendo lo sport e i suoi valori intrinseci.

5.2. – Appare stravagante la previsione di inserire tra i lavoratori sportivi gli "atleti", soprattutto minorenni. Infatti definire l'atleta alla stregua di un lavoratore significherebbe creare una nuova professione e cancellare il dilettantismo. Probabilmente si è preso a modello solo alcuni sport professionistici, senza tenere conto che la stragrande maggioranza degli sport sono fondati sul dilettantismo. Ci sono tantissimi atleti che condividono la loro attività sportiva con un'attività professionale nella società civile oppure tanti sport, come quello che rappresento, che non hanno ASD o SSD che sostengono l'atleta. Inoltre, pur volendo estremizzare inquadrando



l'atleta alla stregua di un lavoratore, mi sarei aspettato dei vantaggi e incentivi come la riduzione del cuneo fiscale. Bisogna tenere presente che non esiste solo la serie A di Calcio o di Basket. Esistono tanti sport poco conosciuti, dove l'impegno sportivo è enorme e gli introiti sono bassissimi. Questi sport meriterebbero vantaggi e incentivi fiscali.

5.3- Sotto diverso profilo, per gli atleti minorenni, mi permetterei di suggerire che sarebbe stato più importante studiare un premio fiscale per le famiglie.

Sono le famiglie, infatti, il vero motore che sostiene lo sport e consente di raggiungere, alla fine, il primato olimpico. Sono le famiglie che sostengono maggiormente lo sportivo minorenne negli anni più importanti della propria formazione. Sono le famiglie che alimentano la filiera sportiva investendo per la pratica dello sport dei propri figli. E pure non è previsto alcun benefit fiscale per le spese relative allo sport anzi, solo negli ultimi anni, è nata una sensibilità per così dire "scolastica" nei confronti gli atleti studenti. Su questo punto si poteva e riteniamo si deve assolutamente fare di più.

6.- All'art. 29 vengono prese in esame le prestazioni sportive "amatoriali" che, secondo noi, non hanno un senso nel sistema sportivo. Si intende, forse, fare riferimento ai "volontari" (come correttamente precisato all'art. 29, comma 4) che collaborano alla diffusione dello sport svolgendo ruoli saltuari presso gli enti dilettantistici oppure in occasione di manifestazioni sportive. Ecco perché secondo noi questo termine andrebbe corretto da "amatori" in "volontari".

Inoltre la richiesta proposta dall'art. 29, comma 4, di assicurare i volontari contro gli infortuni, non appare per nulla chiara e soprattutto di difficile applicazione per soggetti che spesso svolgono prestazioni giornaliere. Sarebbe sufficiente imporre l'affiliazione degli enti dilettantistici alla Federazioni o alle Discipline associate o agli Enti di



promozione sportiva e il tesseramento dei “volontari”, per usufruire quindi dell’assicurazione obbligatoria prevista a vantaggio dei tesserati.

7.- Non so se sia un refuso o una dimenticanza, ma all’art. 15 (tesseramento) sono citate le Federazioni e le Discipline Sportive associate, ma sono omessi gli Enti di Promozione.

8.- Venendo al Titolo IV “Discipline sportive che prevedono l’utilizzo di animali”, mi permetto di segnalare:

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 20 (Competizioni sportive)

1. *L’organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara, o la reperibilità se prescritto dai regolamenti delle Federazioni di riferimento.*

2.

3. *E’ altresì vietato l’addestramento, l’allenamento e la partecipazione a qualsiasi titolo a manifestazioni e/o competizioni dei soggetti che abbiano subito sentenza di radiazione da parte di una qualsiasi organizzazione sportiva.*

8.1.- Il testo è stato privato di due articoli che hanno svuotato di contenuto l’importante figura del “cavallo atleta”.

Art. ... (Normativa fiscale)

L’attività di allevamento, addestramento, vendita e le attività connesse che riguardano i “cavalli atleti” fino al completamento dell’ottavo anno di età sono considerate “attività agricola” e usufruiscono dei regimi fiscali agevolativi previsti dal DPR n. 633 del 1972 e smi.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. ... (Trasporto)

Il trasporto dei “cavalli atleti” effettuato anche da chi non è il proprietario, con mezzi sino a 35 quintali o rimorchi detti T.A.T.S., rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive (T.A.T.S.), o similari, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 298 del 1974. È altresì esclusa la necessità dell’acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente di cui alla direttiva UE 2018/645 per il conducente di qualsiasi veicolo che sia adibito al trasporto in conto proprio per finalità sportive a prescindere dalla sua massa massima complessiva a pieno carico

Ringrazio gli Onorevoli per l’attenzione dedicata.

Marco Di Paola